



Al Direttore Generale delle Finanze

Roma, 4 agosto 2020

Onorabile Onorevole Braga,

faccio riferimento alla Sua lettera del 21 luglio scorso.

Come da Lei evidenziato, la necessità di prevenire la diffusione del COVID-19 ha determinato l'emanazione di misure restrittive sulla mobilità delle persone che hanno coinvolto anche i lavoratori frontalieri. Essi si sono infatti trovati nell'impossibilità di raggiungere i luoghi di lavoro abituali e hanno svolto, in alcuni casi, la loro attività in modalità *smart working*. Tale modalità è stata adottata anche dopo la cessazione del periodo di *lockdown* a causa della permanenza del rischio di diffusione della pandemia.

Tale situazione potrebbe avere implicazioni sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri, che è oggetto di accordi bilaterali stipulati dall'Italia con i Paesi confinanti proprio per la peculiarità della loro situazione.

Proprio per evitare che le diverse modalità di lavoro imposte dalle restrizioni agli spostamenti potessero pregiudicare quanto previsto negli accordi stipulati dall'Italia e generare casi di doppia imposizione per i lavoratori frontalieri, questo Dipartimento si è attivato con le controparti estere (in particolare Austria, Francia e Svizzera) per concludere

On.le Chiara Braga
Camera dei Deputati
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 Roma

accordi interpretativi volti a chiarire che il regime di tassazione applicabile nel periodo oggetto di restrizioni agli spostamenti rimane quello previsto dagli accordi vigenti, anche in caso il lavoro sia esercitato da remoto.

Con particolare riguardo ai frontalieri italiani in Svizzera, è stato concluso un accordo interpretativo ai sensi dell'Articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione del 9 marzo 1976 tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni che consente agli Stati contraenti di risolvere per via di composizione amichevole le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione a all'applicazione della medesima Convenzione.

In base all'accordo raggiunto, che peraltro è in linea con le indicazioni fornite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia, le Autorità competenti italiana e svizzera hanno convenuto di continuare ad applicare la disciplina fiscale ordinaria di cui all'Articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni italo-svizzera e all'articolo 1 dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, anche quando il lavoratore non si reca fisicamente nell'altro Stato per svolgere la propria attività lavorativa in quanto la stessa viene prestata in modalità *smart working*.

In particolare, ai sensi del citato accordo interpretativo, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, vengono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe in assenza di tali misure. Di conseguenza, nel caso dei frontalieri residenti in Italia che abitualmente svolgono la loro attività in Svizzera, il relativo reddito continuerà a essere imponibile in Svizzera anche laddove il lavoratore presti la propria attività da remoto.

Le disposizioni dell'accordo si applicano dal 24 febbraio 2020 e sono ancora in vigore. Infatti, a partire dal 30 giugno 2020 è previsto un rinnovo automatico mese per mese fino a quando l'ultimo dei due Stati avrà posto fine alle misure governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche.

Segnalo, inoltre, che l'accordo è stato pubblicato sul sito web del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it).

Con l'auspicio che gli elementi qui forniti possano contribuire a risolvere l'incertezza applicativa da Lei rappresentata, La saluto cordialmente



Fabrizia Lapecorella
